

ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL PIEMONTE

SEDE DI TORINO

ISTANZA DI DECRETO MONOCRATICO EX ART. 61 C.P.A.

per i sig.ri

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	DATA DI NASCITA	LUOGO DI NASCITA
AVANZATO	MARIA	VNZMRA75B47B602A	07/02/75	CANICATTI
BERARDI	ALICE	BRRLCA92S55B157N	15/11/92	BRESCIA
BINOTTO	ALICE	BNTLCA86D60F335G	20/04/86	MONCALIERI
BOTTO ZOPPIS	ELENA	BTTLNE89M43L219H	03/08/89	TORINO
BRONZINO	SAMUELA	BRNSML78A70L219A	30/01/78	TORINO
CAMPAGNA	MASSIMO	CMPMSM81A14F158M	14/01/81	MESSINA
CANTAFIA	MATILDE	CNTMLD94P41G273E	01/09/94	PALERMO
CAZZOLA	GIULIA	CZZGLI93H43L219F	03/06/93	TORINO
CHIARLE	ENRICA MARIA	CHRNCM89L44E445V	04/07/89	LANZO TORINESE
CILLARI	VALERIA	CLLVLR80D54G273X	14/04/80	PALERMO
CREPALDI	CARLOTTA	CRPCLT92R66C722Y	26/10/92	CIRIE'
CRESCIO	ILARIA	CRSLRI88T68I452Y	28/12/88	SASSARI
CRISTAUDO	BRUNO	CRSBRN75D17C351N	17/04/75	CATANIA
DE CAGNA	DOMENICA	DCGDNC79L41I549Z	01/07/79	SCORRANO
DE FRANCESCO	ROCCO	DFRRCC90T28D851X	28/12/90	GAGLIANO DEL CAPO
GASPARI	ROBERTINO	GSPRRT72M07I148I	07/06/72	SAN SALVO
GARITTA	SILVIA	GRTSLV91L56L219R	16/07/91	TORINO
GUERRA	FEDERICA	GRRFRC78D70A859L	30/04/79	BIELLA
MARIETTA	DAISY	MRTDSY93L59C722M	19/07/93	CIRIE'

rappresentati e difesi dagli Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S – francescoleone@pec.it; fax 091/7722955), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it; fax 091/7722955), e Chiara Campanelli (c.f. CMPCHR81D68G273D, fax 091 7722955; chiara.campanelli@pec.studiolegalepoliteama.com), giusta procura rilasciata in calce al presente atto ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3

CONTRO

- l'**Azienda Ospedaliera – Universitaria CITTA' DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO**, in persona dell'attuale legale rappresentante;
- la **Commissione di esami**, in persona del legale rappresentante pro tempore;

PER L'ANNULLAMENTO

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- dell'avviso riportante l'esito della prova preselettiva nella parte in cui dispone la non ammissione degli odierni ricorrenti;
- del Bando del "*Concorso pubblico per titoli ed esami*" bandito dalle Aziende sopra indicate in esecuzione della deliberazione n. 277/2017 del 22 febbraio 2017 adottata dall'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino;
- dei questionari del terzo turno nella parte in cui vi sono delle domande identiche a quelli del primo e del secondo turno;
- dell'avviso avente ad oggetto la "Convocazione dei candidati ammessi alla prova scritta";
- di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale;

E PER L'ADOZIONE DELLE MISURE INTERINALI, CAUTELARI E PROVVISORIE

EX ART. 61 C.P.A.

volta all'adozione di ogni provvedimento utile a consentire agli odierni ricorrenti di essere ammessi a sostenere, in sovrannumero, la prova scritta, già calendata per il prossimo 10 maggio 2017 e di ogni altra misura ritenuta opportuna da Codesto Ill.mo Presidente che consenta la partecipazione alla procedura concorsuale de qua;

Si premette in

FATTO

Il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera dell'AOU Città della Salute e della Scienza di Torino, con propria deliberazione, ha adottato il Bando del "*Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 4 posti di collaboratore professionale sanitario – infermiere*".

Alla procedura concorsuale, bandita dopo ben dieci anni di blocchi assunzionali che hanno coinvolto tutte le Aziende ospedaliere operanti nella Regione Lazio, hanno partecipato circa 6.000 candidati.

Alla luce della massiccia partecipazione, come previsto dal bando, l'Amministrazione ha disposto l'effettuazione di una prova preselettiva, volta allo sfoltimento della platea dei candidati.

Detta prova, consistente in un test con 30 domande a risposta multipla, si è tenuta in diverse giornate e diversi turni in ogni giornata di esame.

In particolare, i candidati sono stati suddivisi in tre turni, i primi due tenutisi giorno 27 a

distanza di poche ore l'uno dall'altro ed il terzo svoltosi l'indomani, giorno 28 aprile.

Nei primi due turni sono stati esaminati i candidati che vanno dalla lettera A alla lettera NAP, tutti gli altri sono stati convocati per l'indomani, giorno in cui si è tenuto il terzo ed ultimo turno.

Gli odierni ricorrenti hanno tutti preso parte alla prova preselettiva il primo giorno e, come da documento allegato, risultano non idonei.

I risultati della prova preselettiva sono stati pubblicati lo scorso 2 maggio 2017, tramite pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale del Policlinico, riportante due distinte graduatorie in cui sono stati inseriti gli ammessi ed i non ammessi.

Sono risultati ammessi circa 2.500 candidati mentre gli odierni ricorrenti sono stati esclusi non avendo riportato un punteggio minimo sufficiente, come da schermata che si trascrive di seguito:

	COGNOME	NOME	PUNTEGGIO	DATA IN CUI IL CANDIDATO HA SVOLTO LA PROVA
1	AVANZATO	MARIA	11	27/04/2017 turno mattina (ore 9,00)
2	BERARDI	ALICE	16,41	27/04/2017 turno mattina (ore 9,00)
3	BINOTTO	ALICE	16,41	27/04/2017 turno mattina (ore 9,00)
4	BOTTO ZOPPIS	ELENA	14,27	27/04/2017 turno mattina (ore 9,00)
5	BRONZINO	SAMUELA	15,89	27/04/2017 turno mattina (ore 9,00)
6	CAMPAGNA	MASSIMO	15,63	27/04/2017 turno mattina (ore 9,00)
7	CANTAFIA	MATILDE	16,96	27/04/2017 turno mattina (ore 9,00)
8	CAZZOLA	GIULIA	12,68	27/04/2017 turno mattina (ore 9,00)
9	CHIARLE	ENRICA MARIA	14,56	27/04/2017 turno mattina (ore 9,00)
10	CILLARI	VALERIA	16,96	27/04/2017 turno mattina (ore 9,00)
11	CREPALDI	CARLOTTA	11,09	27/04/2017 turno mattina (ore 9,00)
12	CRESCIO	ILARIA	16,93	27/04/2017 turno mattina (ore 9,00)
13	CRISTAUDO	BRUNO	14,82	27/04/2017 turno mattina (ore 9,00)
14	DE CAGNA	DOMENICA	16,41	27/04/2017 turno mattina (ore 9,00)
15	DE FRANCESCO	ROCCO	13,23	27/04/2017 turno mattina (ore 9,00)
16	GASPARI	ROBERTINO	14,04	27/04/2017 turno mattina (ore 13,00)
17	GARITTA	SILVIA	11,61	27/04/2017 turno mattina (ore

				13,00)
18	GUERRA	FEDERICA	16,93	27/04/2017 turno mattina (ore 13,00)
19	MARIETTA	DAISY	13,49	27/04/2017 turno mattina (ore 13,00)

Le modalità di espletamento della prova preselettiva sono apparse sin da subito poco cristalline, generando non pochi dubbi circa la regolarità della stessa

Ben prima della conclusione delle prove del primo giorno, infatti, alcuni candidati si sono avveduti del fatto che le domande contenute nel secondo questionario, somministrato a poche ore di distanza dal primo, erano in parte uguali a quelle predisposte per il primo turno di ricorrenti.

In particolare, 4 su 30 dei quesiti sottoposti ai candidati del secondo turno (tenutosi alle 13,00) sempre di giorno 27 aprile a poche ore di distanza dal primo turno (tenutosi alle 9,00 e conclusosi praticamente alle 12,00), erano identici a quelli presentati al primo turno svoltosi la mattina stessa.

Molti candidati hanno condiviso tale incresciosa situazione sui social network, pubblicando le foto del proprio questionario ed inviando delle segnalazioni all'Azienda onde evitare che l'indomani ai candidati che dovevano svolgere il test il terzo turno fossero somministrate le medesime domande già oggetto dei primi turni concorsuali.

Ciononostante, la batteria del terzo turno, tenutosi l'indomani, giorno 28 aprile conteneva ben 10 domande su 30 IDENTICHE a quelle somministrate il giorno precedente.

I candidati del terzo turno, pertanto, avendo potuto conoscere 1/3 delle domande prima, hanno ottenuto punteggi significativamente migliori dei candidati che hanno sostenuto le prove nelle prime due giornate o l'ultimo giorno.

La uguaglianza dei quesiti di volta in volta somministrati nella sessione di prova tenutasi l'ultimo giorno ha, infatti, determinato un trend nelle percentuali di ammissione alla prova successiva del tutto anomalo che doveva essere tamponato.

Ed invero, se si analizza la graduatoria degli ammessi, risulta con manifesta evidenza che circa il 60% degli ammessi al concorso ha sostenuto la prova al terzo turno, mentre fra le persone che hanno sostenuto al prova il primo ed il secondo turno, che lo si rammenta si sono tenuti lo stesso giorno ma a pochissime ore di distanza, solo il 20 % dei candidati è stato ammesso alla successiva fase concorsuale.

La ricostruzione delle percentuali di superamento della prova, in base ai giorni di espletamento della stessa, lascia emergere un dato innegabile: **il giorno dopo l'espletamento**

del primo turno concorsuale si è assistito ad un netto aumento del numero degli ammessi alla prova scritta.

I dati lasciano intuire, con una certa semplicità, come il fatto che 10/30 domande presentate ai concorrenti che hanno sostenuto la prova il terzo giorno fossero identiche a quelle predisposte per il quiz tenutosi il primo giorno, abbia determinato una grave alterazione dei risultati tale da non consentire di ritenere regolare la prova.

Pochi giorni fa, l'Azienda Ospedaliera ha confermato che il prossimo **10 maggio** si terrà la prova scritta del concorso in esame, convocando per quella data tutti i concorrenti risultati idonei e costringendo parte ricorrente a richiedere la odierna misura cautelare monocratica al fine di permettere agli esclusi, odierni ricorrenti, di partecipare, nelle more, alla successiva fase concorsuale senza vedere completamente vanificata la efficacia della misura cautelare promossa.

L'esclusione dei ricorrenti dalle successive fasi concorsuali e il comportamento dell'Amministrazione intimata si manifestano illegittimi e in quanto tali meritevoli di censura per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DEL D.P.R. N. 220/2001 – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DEL D.P.R. N. 487/1994 S.M.I. – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, SVIAMENTO E ILLOGICITÀ – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE PER STRARIPAMENTO.

Come già accennato in punto di fatto, la prova preselettiva del concorso indetto dall'Azienda Ospedaliera Policlinico per l'assunzione di n. 4 collaboratori sanitari – infermieri, a tempo indeterminato, è stata espletata in 3 distinti momenti. Il primo giorno di esami i candidati sono stati divisi in 2 batterie, una tenutasi nelle ore antimeridiane e l'altra nelle ore pomeridiane, mentre i candidati con il cognome che va dalla lett. alla lett. hanno svolto la prova il giorno successivo.

Ogni prova esige un questionario originale e differente da quelli precedentemente somministrati, al fine di garantire i principi cardine dei concorsi pubblici: imparzialità e trasparenza, par condicio e non discriminazione.

Ebbene, così non è stato.

La graduatoria della prova preselettiva risulta del tutto falsata a causa della ripetitività di 10/30 quesiti e della loro non originalità.

La illegittimità, così descritta, ha determinato la totale irrazionalità degli esiti della prova. Irrazionalità *de plano* corroborata dalle anomale percentuali di superamento della prova nei diversi due giorni.

Per assicurare l'imprescindibile parità di trattamento dei candidati, infatti, era necessario che l'Amministrazione provvedesse a elaborare un numero sufficiente di quesiti per tutti i 3 turni e che, per ogni turno, tutti i quesiti fossero frutto di una autonoma specifica attività creativa, presentando carattere di novità e di originalità e, dunque, non fossero né prevedibili né tantomeno preventivamente conosciuti o conoscibili dai candidati che dovevano sostenere la prova preselettiva nei giorni successivi.

Così non è stato.

Come si dimostra semplicemente dalla lettura dei questionari, allegati al presente ricorso, infatti, 10/30 delle domande somministrate il secondo giorno, erano già contenute nei quiz somministrati ai primi turni.

La mancanza di originalità ha comportato che i candidati, calendati il giorno successivo al primo, sono potuti venire a conoscenza delle domande che gli sarebbero state somministrate con un vantaggio, nell'affrontare il test, notevole e crescente (come del resto confermano le percentuali di ammessi), dal momento che 10/30 le domande erano identiche a quelle già formulate il giorno precedente.

Tanto basta a dimostrare come nel corso della prova preselettiva non siano stati in alcun modo rispettati i principi cardine di *par condicio* e buon andamento né sia stato garantita, con le opportune misure, l'imparzialità della selezione.

La distorsione della *par condicio* dei candidati ha gravemente falsato la correttezza dei risultati della preselezione, alterando i risultati del concorso e comportando un danno grave ed irreparabile in capo a tutti i candidati che sono stati ingiustamente esclusi.

La giurisprudenza amministrativa, infatti, è univoca nel ritenere che la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa nel rispetto della *par condicio* di tutti i ricorrenti viene garantita allorquando l'Amministrazione garantisca la segretezza a la originalità dei quesiti somministrati ai partecipanti ad una selezione pubblica.

Diversamente, invece, si assiste a quanto accaduto nella vicenda in esame, ovvero ad una procedura i cui esiti non sono corretti e regolari in quanto totalmente falsati dai risultati di alcuni giorni.

Si rileva a tal fine che, tale andamento anomalo non consente in alcun modo a parte ricorrente di poter provare che, ove le domande non fossero state identiche fra tutti i giorni e ove le domande non fossero state divulgate, i ricorrenti avrebbero con certezza superato la prova.

Donde la necessità di annullare, ovvero sospendere nelle more della presentazione del ricorso ordinario, la selezione già calendarizzata per il prossimo 10 maggio 2017.

Sul punto vanno però condivise le considerazioni sviluppate da diverse Autorità giudiziarie amministrative, a mente delle quali la conseguenza di ritenere irregolare la prova concorsuale che implichi potenzialmente l'annullamento delle graduatorie e porti alla conseguenza di travolgere la posizione di soggetti utilmente collocati in graduatoria, con grave "vulnus" del principio di affidamento e di certezza degli atti dell'amministrazione, può essere evitata disponendo l'ammissione in sovrannumero dei ricorrenti.

Sicché è ragionevole, per come richiesto in questa sede, accogliere il gravame limitatamente alla posizione del ricorrenti, senza alcun effetto sulla posizione degli altri candidati utilmente collocati in graduatoria (cfr. T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, n. 1352 del 16 luglio 2012; T.A.R. Campania, Napoli, sezione quarta n. 5051 del 28 ottobre 2011; T.A.R. Toscana, sez. I, n. 1105 del 27/6/2011; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, n. 457 del 28/2/2012; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, n. 1528 del 28 agosto 2008; T.A.R. Lombardia, Brescia, ordinanza cautelare n. 972 del 15 dicembre 2011).

SUL PERICULUM IN MORA

Alla luce di quanto articolato e dedotto, appare evidente la sussistenza del requisito del *fumus boni iuris* a sostegno del presente ricorso.

Sussistono anche le ragioni di estrema gravità e urgenza che giustificano la richiesta di decreto presidenziale.

Lo svolgimento della prova scritta è previsto per il 10 maggio p.v..

Pertanto, qualora non si procedesse alla sospensione dell'atto impugnato con decreto presidenziale ex art. 61 c.p.a., considerato che la fissazione delle prossime camere di consiglio non consente di richiedere l'abbreviazione dei termini ex art. 53 c.p.a. e che, quindi, la domanda cautelare non potrebbe che essere discussa prima dello svolgimento della prova scritta, parte ricorrente subirebbe un gravissimo pregiudizio, in quanto verrebbe de facto esclusa dalla procedura concorsuale in esame, con ogni conseguenza che ne deriverebbe.

Il periculum in mora, pertanto, è giustificato dall'estrema vicinanza della data di svolgimento della prova selettiva.

Di contro, non sussiste alcun danno per l'Azienda Sanitaria che, piuttosto, garantendo a parte ricorrente la partecipazione alle prove concorsuali, eviterebbe di incorrere in successive declaratorie di illegittimità con eventuale annullamento dell'intera procedura.

Peraltro, la mancata concessione della misura cautelare determinerebbe la perdita di ogni possibilità dei ricorrenti di partecipare alle ulteriori fasi concorsuali, troncando ogni chance di

vittoria.

SOTTO IL PROFILO DELLA INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO

Alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale, in tema di concorso a posti di pubblico impiego, non sono configurabili controinteressati in senso tecnico al ricorso proposto nelle more della formulazione della graduatoria definitiva, poiché non sono identificabili.

In particolare, il T.A.R. Lazio – Roma, ha precisato che *“in tema di pubblici concorsi, non richiede la partecipazione degli altri concorrenti il giudizio proposto da uno dei candidati contro la propria esclusione, ove quest'ultima sia stata disposta anteriormente all'approvazione della graduatoria definitiva di merito, atteso che, in tale evenienza, non sono configurabili posizioni di interesse legittimo alla conservazione degli atti del procedimento in conflitto con l'interesse all'annullamento. Invece, qualora l'esclusione sia disposta dopo la chiusura del procedimento per la nomina dei vincitori, rivestono la posizione di controinteressati tutti i candidati collocati in graduatoria dopo l'escluso, i quali acquisiscono dal provvedimento impugnato il diretto vantaggio di scorrimento verso l'alto nella graduatoria stessa ed hanno, pertanto, interesse alla conservazione dell'atto, salvo che siano dedotte censure che, ove fondate, siano idonee a travolgere interamente tale atto, nel qual caso, sono controinteressati nel relativo giudizio e, pertanto, contraddittori necessari, tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria stessa”* (cfr T.A.R. Lazio – Roma, 26/02/2015, n. 3376).

Nel caso di specie, è dimostrato in atti che sia il ricorso è stato proposto in data antecedente alla redazione della graduatoria definitiva della procedura concorsuale, le cui prove sono ancora in fase di svolgimento.

Nella specie, infatti, non è stata adottata e/o pubblicata alcuna graduatoria neanche una graduatoria endoprocedimentale, non ancora definitiva.

Qualora, tuttavia, il Collegio, non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite, si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente, ex art. 41 C.p.a..

Infatti, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per i ricorrenti di reperire i loro luoghi di residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

Per tutto quanto dedotto,

VOGLIA L'ECC.MO T.A.R. LAZIO – ROMA – ILL.MO PRESIDENTE

nelle more della presentazione del ricorso ordinario nei termini e modi legge per l'annullamento dei provvedimenti indicati in epigrafe, sussistendone i presupposti ex art. 61 c.p.a., disporre le misure cautelari provvisorie ritenute opportune volte a consentire la partecipazione con riserva di parte ricorrente alla prova scritta che si terrà il **10 maggio 2017** p.v., ordinando, a tal fine, all'Amministrazione di porre in essere qualsiasi tipo di misura ritenuta idonea allo scopo,

ovvero sospendere la procedura in esame, ordinando all'Amministrazione il rinvio della prova scritta già calendarizzata per il prossimo **10 maggio 2017**, con ogni consequenziale effetto anche su quelle successive.

A tal fine il ricorrente manifesta la propria disponibilità a essere sentito fuori udienza e senza formalità.

Palermo – Torino, 7 maggio 2017.

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Chiara Campanelli